

**CONVENZIONE
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

TRA

Il Liceo Scientifico "Gaspare Aselli", con sede in CREMONA (CR) via Palestro 31/A, codice fiscale 80003260199, d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Sig.

E

Il Comune di Cremona con sede legale in Cremona, Piazza del Comune, 8, codice fiscale/Partita IVA 00297960197 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" (PCTO)
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la Giunta della regione Lombardia, con DGR n. 7763 del 17/01/2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi generali in materia di tirocini" ai sensi dei quali vengono regolamentati i tirocini sul territorio regionale;
- il DDS 6286 del 7/05/2018 sono state approvate le disposizioni attuative degli indirizzi generali in materia di tirocini;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.
SOGGETTI DELLA CONVENZIONE

- Il Comune di Cremona, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture, gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta del Liceo Scientifico “Gaspare Aselli”, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
- Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un Progetto Formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
- L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

- Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme al tutor esterno, il Progetto Formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
 - garantisce l'informazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - predisposizione del Progetto Formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal Progetto Formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - controllo della frequenza e dell'attuazione del Progetto Formativo;
 - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal Progetto Formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:
 - svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi amministrativi, organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio nel contesto lavorativo;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20 e s.m.i.
- Le parti concordano altresì che a favore del tirocinante **NON è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.**

Art. 5

GARANZIE ASSICURATIVE e MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione conto Stato), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti

dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
 - informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;

Art. 6 COMPITI SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero Progetto Formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data sotto indicata.
- La durata definita potrà essere prorogata, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi Regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo.
- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del Progetto Formativo.
- Il recesso deve essere comunicato all'altra parte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo rispetto alla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 825 del 25/10/2013.

CREMONA, Li

Liceo Scientifico
Legale rappresentante:

[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante